

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Documento di seduta*

FINALE  
**A6-0206/2005**

21.6.2005

**\*\*\*|**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT) (COM(2004)0496 – C6-0091/2004 – 2004/0168(COD))

Commissione per lo sviluppo regionale

Relatore: Jan Olbrycht

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

|   | <b>Pagina</b> |
|---|---------------|
| PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..... | 5             |
| MOTIVAZIONE.....  | 21            |
| PROCEDURA.....  | 25            |



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT) (COM(2004)0496 – C6-0091/2004 – 2004/0168(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2004)0496 )<sup>1</sup>,
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 159, terzo comma, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0091/2004),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0206/2005),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

Emendamenti del Parlamento

### Emendamento 1 Titolo

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione **transfrontaliera** (GECT)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione **territoriale** (GECT)

### Motivazione

*Il regolamento generale sui Fondi strutturali fissa come nuovo obiettivo 3 la cooperazione territoriale, che sarà condotta a tre livelli: transfrontaliero, transnazionale e interregionale. Per questo, al fine di preservare una coerenza terminologica occorre modificare il nome del gruppo.*

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

Emendamento 2  
Considerando 1

(1) L'articolo 159, terzo comma, del trattato dispone che azioni specifiche possano essere adottate al di fuori dei Fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l'obiettivo di coesione economica e sociale previsto dal trattato. Lo sviluppo armonioso della Comunità nel suo insieme e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale comportano il potenziamento della cooperazione **transfrontaliera**. A tale fine occorre adottare le misure necessarie a migliorare le condizioni in cui si attuano le azioni di cooperazione **transfrontaliera**.

(1) L'articolo 159, terzo comma, del trattato dispone che azioni specifiche possano essere adottate al di fuori dei Fondi di cui al primo comma dello stesso articolo per realizzare l'obiettivo di coesione economica e sociale previsto dal trattato. Lo sviluppo armonioso della Comunità nel suo insieme e il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale comportano il potenziamento della cooperazione **territoriale**. A tale fine occorre adottare le misure necessarie a migliorare le condizioni in cui si attuano le azioni di cooperazione **territoriale**.

*Motivazione*

*Occorre sostituire l'espressione "cooperazione transfrontaliera" con "cooperazione territoriale" in tutte le disposizioni del regolamento in cui la prima espressione è utilizzata nel senso della seconda.*

Emendamento 3  
Considerando 5

(5) Il regolamento (CE) n. (...) del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, accresce i mezzi destinati alla cooperazione territoriale europea.

(5) Il regolamento (CE) n. (...) del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, accresce i mezzi destinati alla cooperazione territoriale europea **in tre settori: transfrontaliero, interregionale o transnazionale**.

Emendamento 4  
Considerando 6

(6) È ugualmente opportuno agevolare e accompagnare la realizzazione di azioni di cooperazione **transfrontaliera** che non

(6) È ugualmente opportuno agevolare e accompagnare la realizzazione di azioni di cooperazione **territoriale** che non

prevedono alcun intervento finanziario della Comunità.

prevedono alcun intervento finanziario della Comunità.

*Motivazione*

*Si veda la motivazione all'emendamento 2.*

Emendamento 5  
Considerando 7

(7) Per superare gli ostacoli alla cooperazione **transfrontaliera** è necessario istituire uno strumento di cooperazione a livello comunitario che consenta di creare, sul territorio della Comunità, gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica denominati “gruppi europei di cooperazione **transfrontaliera**” (GECT). Il ricorso a tali gruppi **dovrebbe essere** facoltativo.

(7) Per superare gli ostacoli alla cooperazione **territoriale** è necessario istituire uno strumento di cooperazione a livello comunitario che consenta di creare, sul territorio della Comunità, gruppi cooperativi dotati di personalità giuridica denominati “gruppi europei di cooperazione **territoriale**” (GECT). Il ricorso a tali gruppi **è** facoltativo.

*Motivazione*

*Si veda la motivazione all'emendamento 2.*

Emendamento 6  
Considerando 7 bis (nuovo)

**(7 bis) Gli accordi di cooperazione frontiera, interregionale o sovranazionale fra gli Stati membri e/o gli enti regionali e locali possono continuare ad essere applicati.**

*Motivazione*

*Le disposizioni legali che sono alla base li accordi intergovernativi, ad esempio gli accordi di Karlsruhe, non possono veder limitato il proprio campo di applicazione a causa dell'entrata in vigore del regolamento.*

Emendamento 7  
Considerando 9

(9) Le funzioni e le competenze del GECT

(9) Le funzioni e le competenze del GECT

devono essere definite dai suoi membri in una convenzione di cooperazione **transfrontaliera europea**, di seguito denominata “convenzione”.

devono essere definite dai suoi membri in una convenzione **del gruppo europeo** di cooperazione **territoriale**, di seguito denominata “convenzione”.

#### Motivazione

Si veda la motivazione all'emendamento 2.

#### Emendamento 8 Considerando 10

(10) I membri **possono decidere di costituire** il GECT come entità giuridica separata **o di affidarne** le funzioni a uno di loro.

(10) I membri **costituiscono** il GECT come entità giuridica separata **ed esso può affidare** le **proprie** funzioni a uno di loro.

#### Emendamento 9 Considerando 11

(11) Il GECT deve avere la facoltà di attuare programmi di cooperazione transfrontaliera cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a titolo dei Fondi strutturali in conformità del regolamento (CE) n. (...) e del regolamento (CE) n. (...) relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, nonché programmi di cooperazione transnazionale e interregionale, oppure di realizzare azioni di cooperazione **transfrontaliera** unicamente su iniziativa degli Stati membri **e** delle loro regioni ed enti locali, senza alcun intervento finanziario della Comunità.

(11) Il GECT deve avere la facoltà di attuare programmi di cooperazione transfrontaliera cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a titolo dei Fondi strutturali in conformità del regolamento (CE) n. (...) e del regolamento (CE) n. (...) relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, nonché programmi di cooperazione transnazionale e interregionale, oppure di realizzare azioni di cooperazione **territoriale** unicamente su iniziativa degli Stati membri **e/o** delle loro regioni ed enti locali, senza alcun intervento finanziario della Comunità.

#### Emendamento 10 Considerando 11 bis (nuovo)

**(11 bis) La Commissione deve garantire la sinergia tra il presente regolamento e il Protocollo addizionale\* alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità**

*territoriali, del Consiglio d'Europa, per quanto riguarda l'istituzione di gruppi euroregionali di cooperazione (GEC).*

*\*n. 3 allo stato di progetto*

#### *Motivazione*

*Il regolamento GECT concerne solo gli Stati membri, mentre i partner della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale comprendono i paesi candidati e i paesi terzi, per i quali sarà valido il Protocollo addizionale n. 3 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali. Si propone pertanto che la Comunità e il Consiglio d'Europa lavorino insieme per armonizzare i due progetti.*

#### Emendamento 11 Considerando 13

(13) È opportuno precisare che i poteri che **un ente regionale e locale esercita** in quanto autorità **pubblica**, segnatamente i poteri di polizia e di regolamentazione, non possono essere oggetto di una convenzione.

(13) È opportuno precisare che i poteri che **le autorità regionali e locali esercitano** in quanto autorità **pubbliche**, segnatamente i poteri di polizia e di regolamentazione, non possono essere oggetto di una convenzione.

#### Emendamento 12 Considerando 14

(14) È necessario che il GECT stabilisca i propri statuti e si doti di propri organi nonché di norme in materia di bilancio e di esercizio della responsabilità finanziaria.

(14) È necessario che il GECT stabilisca i propri statuti e si doti di propri organi, **di procedure decisionali** nonché di norme in materia di bilancio e di esercizio della responsabilità finanziaria.

#### *Motivazione*

*Una componente costante degli statuti di un organo di diritto pubblico è la descrizione del modo in cui sono adottate le decisioni. Ciò permette di evitare che sorgano dilemmi decisionali e promuove la trasparenza delle decisioni.*

Emendamento 13  
Considerando 15

(15) Dato che *le* condizioni della cooperazione *transfrontaliera*, quali precisate nel presente regolamento, non possono essere create in modo efficace dagli Stati membri *e possono pertanto essere realizzate* meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare delle misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. In conformità del principio di proporzionalità enunciato allo stesso articolo, il presente regolamento non oltrepassa quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi, in quanto il ricorso al GECT è facoltativo, nel rispetto dell'ordine costituzionale di ciascuno Stato membro,

(15) Dato che condizioni *giuridiche* della cooperazione *territoriale estese a tutta l'Europa*, quali precisate nel presente regolamento, non possono essere create in modo efficace dagli Stati membri, *è meglio realizzare tali condizioni* a livello comunitario. *Di conseguenza*, la Comunità può adottare delle misure conformemente al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato. In conformità del principio di proporzionalità enunciato allo stesso articolo, il presente regolamento non oltrepassa quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi, in quanto il ricorso al GECT è facoltativo, nel rispetto dell'ordine costituzionale di ciascuno Stato membro,

*Motivazione*

*Si veda la motivazione all'emendamento 2.*

Emendamento 14  
Articolo 1, titolo

Gruppo europeo di cooperazione  
*transfrontaliera*

Gruppo europeo di cooperazione  
*territoriale*

*Motivazione*

*Si veda la motivazione all'emendamento 1.*

Emendamento 15  
Articolo 1, paragrafo 1

1. Un gruppo cooperativo può essere costituito sul territorio della Comunità sotto forma di gruppo europeo di cooperazione *transfrontaliera*, di seguito

1. Un gruppo cooperativo può essere costituito sul territorio della Comunità sotto forma di gruppo europeo di cooperazione *territoriale*, di seguito

denominato “GECT”, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

denominato “GECT”, alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

*Motivazione*

*Si veda la motivazione all'emendamento 2.*

Emendamento 16  
Articolo 1, paragrafo 3, comma 1

3. L'obiettivo del GECT è facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera **degli Stati membri e** degli enti regionali e locali al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.

3. L'obiettivo del GECT è facilitare e promuovere la cooperazione **territoriale** (transfrontaliera, **transnazionale e interregionale**) degli enti regionali e locali **nell'UE** al fine di rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale.

*Motivazione*

*Il regolamento usa specificamente il termine "cooperazione territoriale".*

Emendamento 17  
Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)

**3 bis. In conformità della legislazione nazionale dello Stato membro il cui diritto è applicabile, l'autorità competente di detto Stato membro dispone di un potere di controllo sulla gestione da parte del GECT dei fondi pubblici, sia nazionali sia comunitari.**

**Lo Stato membro il cui diritto è applicabile informa gli altri Stati membri interessati dalla convenzione in merito ai risultati dei controlli effettuati.**

*Motivazione*

*È necessario definire il sistema di controllo delle attività del GECT in modo chiaro e trasparente, tenendo conto del fatto che tale gruppo si compone di entità appartenenti a svariati Stati membri e che in quanto gruppo agisce sulla base dell'ordinamento giuridico di*

*uno degli Stati membri ed è soggetto al controllo di tale Stato. Per assicurare che l'informazione sarà condivisa con gli altri Stati membri, occorre introdurre una norma che garantisca che tutti gli Stati membri implicati nel GECT siano informati in merito ai risultati dei controlli effettuati.*

Emendamento 18

Articolo 1, paragrafo 3 ter (nuovo)

***3 bis. Nei casi in cui le regioni frontaliere abbiano conosciuto lunghi periodi di conflitto civile o militare, il GECT può parimenti puntare a promuovere la riconciliazione e a fornire assistenza con programmi di consolidamento della pace.***

*Motivazione*

*Le regioni frontaliere sono spesso luoghi di conflitto, il che ha frapposto ostacoli supplementari e specifici alla cooperazione transfrontaliera. Il presente emendamento consentirebbe al GECT affrontare tali ostacoli specifici nel contesto generale del regolamento.*

Emendamento 19

Articolo 2, paragrafo 1

1. Il GECT può essere composto da Stati membri e da enti regionali e locali o da altri organismi pubblici locali, di seguito denominati i “membri”.

*Non concerne la versione italiana*

Emendamento 20  
Articolo 2, paragrafo 1

1. Il GECT può essere composto da Stati membri *e da enti regionali e locali* o da *altri* organismi pubblici locali, di seguito denominati i “membri”.

1. Il GECT può essere composto da Stati membri *e/o* da organismi pubblici locali *e/o da altri organismi operanti su base no profit, ai quali partecipano enti regionali/locali e Stati membri*, di seguito denominati i “membri”.

Emendamento 21  
Articolo 2, paragrafo 3

3. I membri *possono decidere di costituire* il GECT come entità giuridica separata *o di affidarne* le funzioni a uno di loro.

3. I membri *costituiscono* il GECT come entità giuridica separata *ed esso può affidare* le *proprie* funzioni a uno di loro.

*Motivazione*

*Questa disposizione, così come formulata, suggerisce che i membri possono scegliere, oltre alle due strutture organizzative indicate, ancora un'altra struttura per l'azione del GECT. Per questo motivo è necessario chiarire il testo dell'articolo 2, paragrafo 3 sopprimendo le parole "possono decidere di".*

Emendamento 22  
Articolo 3, titolo

***Competenza***

***Compiti e competenze***

*Motivazione*

*L'articolo 3 definisce sia le competenze che i compiti del GECT.*

Emendamento 23  
Articolo 3, paragrafo 1

1. Il GECT esegue le funzioni assegnategli dai suoi membri in conformità del presente regolamento. Le sue competenze sono definite da una convenzione di cooperazione *transfrontaliera europea*, di

1. Il GECT esegue le funzioni assegnategli dai suoi membri in conformità del presente regolamento. Le sue competenze sono definite da una convenzione *del gruppo europeo* di cooperazione *territoriale*, di

seguito denominata “convenzione”, approvata dai suoi membri, conformemente all’articolo 4.

seguito denominata “convenzione”, approvata dai suoi membri, conformemente all’articolo 4.

*Motivazione*

*Si veda la motivazione all'emendamento 2.*

Emendamento 24  
Articolo 3, paragrafo 2

**2. Nei limiti delle funzioni delegategli, il GECT agisce *in nome e per conto dei suoi membri. A tale fine esso possiede la capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle legislazioni nazionali.***

**2. Il GECT agisce *nell'ambito dei compiti che gli sono affidati, la cui esecuzione può essere delegata a uno dei suoi membri.***

*Motivazione*

*Il GECT è dotato di personalità giuridica, per cui esegue i compiti che gli sono specificamente affidati assumendone responsabilità e rischi. (Si suppone ovviamente che il GECT agisca nell'interesse dei membri che lo compongono, anche se non sussiste alcun obbligo giuridico in tal senso). Il GECT in quanto persona giuridica gode della capacità giuridica che costituisce una delle caratteristiche inerenti alla personalità giuridica. Il GECT può eseguire i compiti che gli sono affidati direttamente (in quanto gruppo) o delegarne l'esecuzione a uno dei suoi membri.*

Emendamento 25  
Articolo 3, paragrafo 3, comma 1

**3. Al GECT può essere affidata l’attuazione dei programmi di cooperazione *transfrontaliera* cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a titolo dei Fondi strutturali, oppure la realizzazione di qualsiasi altra azione di cooperazione transfrontaliera, con o senza intervento finanziario della Comunità.**

**3. Al GECT può essere affidata l’attuazione dei programmi di cooperazione *territoriale* cofinanziati dalla Comunità, segnatamente a titolo dei Fondi strutturali, oppure la realizzazione di qualsiasi altra azione di cooperazione transfrontaliera, con o senza intervento finanziario della Comunità.**

*Motivazione*

*Si veda la motivazione all'emendamento 2.*

Emendamento 26  
Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo)

**3 bis. Non incombe alcuna responsabilità finanziaria agli Stati membri che non sono membri del GECT, anche se loro enti regionali, locali o pubblici vi partecipano in qualità di membri. Ciò lascia nondimeno impregiudicata la responsabilità finanziaria degli Stati membri in relazione ai fondi comunitari gestiti dal GECT.**

*Motivazione*

*I migliori programmi Interreg hanno già introdotto progetti transfrontalieri sulla base volontaria di una gestione, di un finanziamento, di garanzie e di controlli comuni. L'obiettivo del presente regolamento è quello di aumentare ed intensificare l'attuale "transitività" delle frontiere, collegando i diversi sistemi giuridici e offrendo alle organizzazioni regionali e locali la possibilità di cooperare attraverso i confini senza il previo consenso degli Stati membri. Ciò si traduce in una maggiore responsabilità. Gli Stati membri possono diventare membri del GECT ma, nel caso in cui non lo siano, non dovrebbero avere responsabilità finanziarie supplementari per le attività del GECT.*

Emendamento 27  
Articolo 4, titolo

Convenzione *di cooperazione transfrontaliera europea*

Convenzione *del gruppo europeo di cooperazione territoriale*

Emendamento 28  
Articolo 4, paragrafo 1

1. *Ciascun* GECT è oggetto *di una convenzione*.

1. *Il* GECT è oggetto *della convenzione stabilita dai suoi membri*.

Emendamento 29  
Articolo 4, paragrafo 2

2. La convenzione precisa la funzione del

2. La convenzione precisa, *in particolare, i*

GECT, la sua durata e le condizioni del suo scioglimento.

***principi di funzionamento, le competenze e la funzione del GECT, la sua durata e le condizioni del suo scioglimento.***

Emendamento 30  
Articolo 4, paragrafo 3

3. La convenzione è limitata esclusivamente al settore della cooperazione ***transfrontaliera*** determinato dai suoi membri.

3. La convenzione è limitata esclusivamente al settore della cooperazione ***territoriale*** determinato dai suoi membri.

*Motivazione*

*Si veda la motivazione all'emendamento 2.*

Emendamento 31  
Articolo 4, paragrafo 4

4. La convenzione precisa la responsabilità di ciascuno dei suoi membri nei riguardi del GECT e di terzi.

***soppresso***

*Motivazione*

*L'articolo 7, paragrafo 2, disciplina in dettaglio la questione.*

Emendamento 32  
Articolo 4, paragrafo 5

5. La convenzione stabilisce il diritto applicabile alla sua interpretazione e applicazione. Il diritto applicabile è quello ***di uno degli Stati membri interessati. In caso di controversia fra i membri, la giurisdizione competente è quella dello Stato membro di cui è stato scelto il diritto.***

5. La convenzione stabilisce il diritto applicabile alla sua interpretazione e applicazione. Il diritto applicabile è quello ***dello Stato membro interessato dalla convenzione nel quale il GECT ha la sua sede.***

Emendamento 33  
Articolo 4, paragrafo 6

**6. La convenzione stabilisce le modalità del mutuo riconoscimento in materia di controlli.** **soppresso**

*Motivazione*

*Il testo è impreciso. La questione deve essere disciplinata dal regolamento e non dalla convenzione. Poiché l'emendamento n. 17 relativo all'articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo), tratta la questione del riconoscimento in materia di controllo, l'articolo 4, paragrafo 6, può essere soppresso.*

Emendamento 34  
Articolo 4, paragrafo 6 bis (nuovo)

**6 bis. Il GECT è soggetto al diritto che disciplina il funzionamento delle associazioni dello Stato designato dai suoi membri.**

*Motivazione*

*La proposta della Commissione non reca disposizioni per le procedure di registrazione del GECT o per le modalità di controllo del processo di registrazione e della conformità del GECT con il regolamento e con il diritto nazionale dello Stato membro designato. Tale disposizione è necessaria e per questo l'emendamento 34 propone di sottoporre il processo di registrazione del GECT alle norme e regolamentazioni applicabili alla registrazione delle associazioni, e propone che il luogo di registrazione e il diritto applicabile siano determinati conformemente alla decisione dei membri del GECT sulla scelta dello Stato membro la cui legislazione nazionale si applicherà al GECT.*

Emendamento 35  
Articolo 4, paragrafo 7

7. Le condizioni **alle quali si esercitano le** concessioni o **le** deleghe di servizio pubblico accordate al GECT nell'ambito della cooperazione **transfrontaliera** devono essere definite dalla convenzione sulla base dei diritti nazionali applicabili.

7. Le condizioni **delle** concessioni o **delle** deleghe di servizio pubblico accordate al GECT nell'ambito della cooperazione **territoriale** devono essere definite dalla convenzione sulla base dei diritti nazionali applicabili.

Emendamento 36  
Articolo 4, paragrafo 8

8. La convenzione è notificata **a tutti i suoi membri e** agli Stati membri.

8. La convenzione è notificata agli Stati membri **interessati dal GECT, alla Commissione e al Comitato delle regioni. La Commissione iscrive la convenzione in un registro pubblico di tutte le convenzioni di GECT.**

*Motivazione*

*Non è necessario presentare la convenzione ai suoi membri, mentre occorre precisare a quali Stati membri essa va notificata, vale a dire a quelli interessati dalla convenzione. Sarebbe altresì opportuno mettere a disposizione una base di dati di tutti i GECT costituiti sul territorio dell'Unione, affidando l'esecuzione di tale compito al Comitato delle regioni.*

Emendamento 37  
Articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a e)

2. Gli statuti del GECT contengono disposizioni che riguardano in particolare:

- a) l'elenco dei membri;
- b) l'obiettivo e le funzioni del GECT **nonché le relazioni con i membri;**
- c) la denominazione e la sede;
- d) gli organi e le **loro** competenze, il **relativo** funzionamento **e** il numero di rappresentanti dei membri negli organi;
- e) le procedure decisionali del GECT;

2. Gli statuti del GECT contengono disposizioni che riguardano in particolare:

- a) l'elenco dei membri;
- b) l'obiettivo e le funzioni del GECT;
- c) la denominazione e la sede;
- d) gli organi, **tra cui un'assemblea costituita di rappresentanti dei membri e un comitato esecutivo**, le competenze, il funzionamento, il numero di rappresentanti dei membri negli organi **e una segreteria; gli statuti possono prevedere organi supplementari;**
- e) le procedure decisionali del GECT;

*Motivazione*

*Qualsiasi ente dotato di personalità giuridica può stabilire propri organi conformemente al diritto che disciplina il suo funzionamento. Per questo motivo sembra opportuno lasciare alla discrezione dei membri del GECT la scelta del loro sistema organizzativo, fatto salvo il compito di vigilare affinché ciascun GECT disponga di un'assemblea rappresentativa di tutti i suoi membri e di un comitato esecutivo, vale a dire di un organo esecutivo composto di una o*

*più persone. Dovrebbe altresì rientrare nelle competenze dei membri del GECT il fatto di determinare le disposizioni riguardanti la rappresentanza del GECT, vale a dire chi può rappresentare il gruppo e in quale settore, se la rappresentanza del GECT debba essere costituita da una o più persone per concludere accordi, ecc.*

Emendamento 38  
Articolo 5, paragrafo 2, lettera i bis) (nuova)

***i bis) le modalità del suo scioglimento.***

Or. en

*Motivazione*

*Per garantirne una gestione democratica e trasparente ciascun GECT dovrebbe disporre di un'assemblea composta da rappresentanti di tutti i suoi membri e di un comitato esecutivo e/o di un direttore, entrambi responsabili nei confronti dell'assemblea. Lo statuto dovrebbe parimenti contenere disposizioni concernenti lo scioglimento del GECT. L'emendamento 40 del relatore, che sopprime l'articolo 6, è complementare al presente emendamento.*

Emendamento 39  
Articolo 5, paragrafo 4

***4. Dal momento dell'adozione degli statuti il GECT ha capacità di agire conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.*** **soppresso**

*Motivazione*

*L'emendamento 34, che inserisce una nuova disposizione, l'articolo 6, paragrafo 4 bis (nuovo), propone di introdurre procedure di registrazione del GECT sulla base del diritto applicabile alla registrazione delle associazioni. Occorre pertanto confermare il fatto che il GECT acquista la personalità giuridica e la capacità di agire conformemente al diritto applicabile alla registrazione delle associazioni. Pertanto il disposto dell'articolo 5, paragrafo 4, deve essere ritirato in quanto impreciso.*

Emendamento 40  
Articolo 6

***Organi***

***soppresso***

***1. Il GECT è rappresentato da un***

*direttore, che agisce in nome e per conto del gruppo.*

*2. Il GECT può dotarsi di un'assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri.*

*3. Gli statuti possono prevedere organi supplementari.*

#### *Motivazione*

*L'emendamento 37 propone una nuova formulazione dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera d), lasciando ai membri del GECT la scelta del proprio sistema organizzativo, purché ciascun GECT disponga di un'assemblea e di un comitato esecutivo, e precisa che i principi di rappresentanza del GECT devono essere definiti. Pertanto l'articolo 6, paragrafo 1, dev'essere ritirato in quanto incompatibile con l'emendamento 37 e perché limita in modo ingiustificato le competenze dei membri del GECT.*

#### Emendamento 41

##### Articolo 8

***La convenzione che istituisce un GECT avente capacità di agire conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. A partire da tale momento la capacità giuridica del GECT è riconosciuta in ciascuno degli Stati membri.***

Detta pubblicazione comprende la denominazione del GECT, il suo obiettivo, l'elenco dei membri e l'indirizzo della sede.

***Dopo che il GECT ha acquistato la personalità giuridica conformemente al diritto dello Stato membro designato dai suoi membri, lo statuto che istituisce il GECT è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.***

Detta pubblicazione comprende la denominazione del GECT, il suo obiettivo, l'elenco dei membri e l'indirizzo della sede.

## MOTIVAZIONE

### 1. Contesto generale

Tra gli obiettivi di base dell'Unione europea figurano il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale attraverso la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. Nel contempo, l'Unione vede con favore l'integrazione e lo sviluppo equilibrato e armonioso del territorio europeo.

Nel quadro del nuovo obiettivo della "cooperazione territoriale europea", la Commissione propone di destinare alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale un bilancio complessivo di 13,5 miliardi di EUR, durante il periodo 2007-2013. Ciò rappresenta il 4% del totale dei fondi strutturali e di coesione per questo periodo ed un incremento del 14% rispetto al periodo 2000-2007.

Il Parlamento europeo difende l'importanza della cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nel processo di costruzione europea<sup>1</sup>, nonché della creazione di un obiettivo separato per la cooperazione territoriale sulla base del successo dell'iniziativa INTERREG<sup>2</sup>.

La **base giuridica** della proposta di regolamento che istituisce un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera è costituita dall'articolo 159, terzo paragrafo del Trattato. Effettivamente, tale articolo rappresenta la base giuridica specifica prevista dal Trattato per portare avanti *azioni specifiche al di fuori dei fondi*, con il fine di realizzare l'obiettivo di coesione economica e sociale previsto dall'articolo 158 del Trattato.

La coesione territoriale, e non semplicemente quella economica e sociale, viene menzionata in varie occasioni nel progetto di Costituzione europea e riconosciuta come uno degli obiettivi e delle competenze condivisi dell'Unione<sup>3</sup>. È l'articolo III-220 del progetto di Costituzione (attuale articolo 158 del Trattato CE) che prevede un'attenzione speciale, tra gli altri aspetti, per le regioni transfrontaliere.

### 2. Scopo della proposta della Commissione

La proposta della Commissione s'inquadra nel pacchetto legislativo delle proposte dei nuovi regolamenti relativi ai fondi strutturali per il periodo 2007-2013; esso comprende un regolamento generale che definisce un insieme comune di regole applicabili a tutti gli strumenti, oltre che regolamenti specifici per i Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FEDER), il Fondo sociale europeo (FSE) e i Fondi di coesione. Inoltre, la proposta deve

---

<sup>1</sup> Risoluzione sulla cooperazione transfrontaliera e interregionale del 16.05.1997 (A4-161/1997, relatore: sig. Miller); risoluzione sulla cooperazione transfrontaliera e interregionale del 09.06.1992 (A3-188/92, relatore: sig. Cushnahan); risoluzione sulla cooperazione transfrontaliera all'interno della Comunità europea del 12.03.1987 (A2-170/86, relatore: sig. Poetschki).

<sup>2</sup> Risoluzione sulla comunicazione della Commissione relativa al terzo rapporto sulla coesione economica e sociale del 22.04.2004 (A5-272/2004, relatore: on. Hatzidakis).

<sup>3</sup> Articoli I-3.3, I-14 e II-96.

essere vista nel pacchetto globale degli strumenti interni ed esterni relativo alla cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione europea (gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera) con i paesi candidati o potenziali paesi candidati (strumento di preadesione) nonché con i paesi terzi con i quali l'Unione europea intende stabilire relazioni di buon vicinato (strumento europeo di vicinato e partenariato).

Come si evince dalla motivazione e dalla premessa della proposta, (**considerando 1 della proposta della Commissione**), essa si pone come scopo quello di realizzare l'obiettivo di coesione economica e sociale prevista dal Trattato (articolo 158 CE), di rafforzare la cooperazione transfrontaliera, migliorando nel contempo le condizioni nelle quali vengono attuate le azioni transfrontaliere. La proposta della Commissione europea mira altresì a ridurre gli ostacoli e le difficoltà incontrati durante la gestione delle azioni di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale nel quadro dei diversi diritti e procedure nazionali, istituendo uno strumento di cooperazione a livello comunitario che consente di stabilire sul territorio della Comunità dei gruppi di cooperazione dotati di personalità giuridica, denominati «gruppi europei di cooperazione transfrontaliera» (GECT) e ai quali il ricorso sarà facoltativo (**considerando 2 e 7 e articolo 1 della proposta della Commissione**).

### 3. Valutazione da parte del relatore delle principali caratteristiche del "gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera" (GECT)

- La proposta di regolamento che istituisce un "gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera" mira a offrire un quadro appropriato volto ad agevolare la **cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale** (titolo, considerando 1 e articolo 1 della proposta della Commissione).

Il Vostro relatore ritiene che sarebbe opportuno rinominare questo nuovo strumento come "**gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT)**" per allinearsi con le tre dimensioni del nuovo obiettivo di cooperazione territoriale europeo proposto dalla Commissione europea per il periodo 2007-2013: transfrontaliera, transnazionale e interregionale (**emendamenti 1, 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 20, 22, 24, 27 e 32**).

Egli è altresì del parere che l'entrata in vigore del regolamento GECT non debba minare né la validità degli accordi esistenti, né la possibilità per gli Stati Membri che lo desiderano di negoziare accordi bilaterali o multilaterali internazionali relativi alla cooperazione transfrontaliera (**emendamento 7**).

1. **Composizione del GECT** (articolo 2, paragrafo 1, della proposta della Commissione): Il GECT può essere composto di Stati Membri e di collettività regionali e locali o di altri organismi pubblici locali, d'ora in poi denominati i «membri».

Il relatore ritiene che per sua natura stessa, la cooperazione territoriale europea fa sì che questo strumento faciliti la cooperazione tra autorità regionali e/o locali senza l'intervento degli Stati Membri (**emendamenti 10 e 17**).

- Il Vostro relatore vorrebbe sottolineare che la creazione di un GECT significa che i poteri pubblici nazionali dello **Stato Membro di cui è applicabile il diritto** detengono il **controllo** di questo strumento nel quadro degli interventi finanziari, tanto nazionali che comunitari (**emendamento 16**).
- **Il GECT dispone della capacità giuridica riconosciuta alle persone morali dalle legislazioni nazionali** per la natura della sua attività e dei compiti che gli saranno assegnati. La capacità giuridica del GECT è quella riconosciuta alle persone morali dalle legislazioni nazionali (**articolo 3, paragrafo 2, della proposta della Commissione**).

Il Vostro relatore sottolinea il fatto che il GECT si deve limitare all'**esecuzione di determinati compiti**; esso agisce nel quadro delle mansioni che gli sono state assegnate e che possono essere assegnate a uno dei membri. Oltre a ciò, il GECT deve esistere in quanto entità giuridica (con o senza personalità giuridica) in virtù di atti legislativi nazionali limitativi, quali il **diritto delle associazioni (emendamenti 19, 21 e 31)**.

- **Creazione del GECT:** La proposta della Commissione offre due possibilità (articolo 2, paragrafo 3, della proposta della Commissione):
  - i membri del GECT possono creare un'entità specifica se lo ritengono appropriato e in questo caso il GECT esercita in prima persona i compiti di cooperazione transfrontaliera;
  - oppure i membri creano un GECT che prende la decisione, secondo il proprio sistema decisionale, di delegare ad un'autorità regionale e/o locale, membro di questo stesso GECT, l'esercizio dei compiti se lo preferisce. Questa autorità eserciterà i compiti delegati al GECT.

Il Vostro relatore pensa che i membri non "possano decidere di costituire" il GECT secondo una delle modalità, ma che essi "costituiscono" quest'ultimo (**emendamento 18**).

- **I compiti e le competenze del GECT devono essere definiti dai membri in una convenzione di cooperazione transfrontaliera europea (articolo 4 della proposta della Commissione).**

Il Vostro relatore ritiene che il GECT sia l'**oggetto** della convenzione di cooperazione territoriale europea stabilita dai suoi membri (**emendamento 25**).

- La convenzione determina quanto segue:
  - la funzione, la durata e le condizioni della sua dissoluzione (articolo 4, paragrafo 2);
  - la responsabilità di ogni membro relativamente al GECT e nei confronti di terzi (articolo 4, paragrafo 4);
  - il diritto applicabile alla sua interpretazione e alla sua applicazione (articolo 4, paragrafo 5). Il diritto applicabile è quello di uno degli Stati Membri interessati dal GECT, sia in ragione della propria partecipazione ad esso, che della partecipazione di una collettività infrastatale o di un organismo pubblico situato sul territorio di questo Stato Membro. Può trattarsi del diritto dello Stato Membro

- in cui il GECT ha stabilito la propria sede;
- le modalità del riconoscimento reciproco in materia di controlli (articolo 4, paragrafo 6);
  - la convenzione dovrà essere notificata a tutti i membri, oltre che agli Stati Membri partecipanti (articolo 4, paragrafo 8).

Il Vostro relatore osserva che:

- articolo 4, paragrafo 2: la convenzione deve determinare **segnatamente** (elenco non esaustivo) le **regole di funzionamento**, i **compiti del GECT**, la sua durata e le condizioni della sua dissoluzione (**emendamento 26**);

- articolo 4, paragrafo 4: la questione della responsabilità di ciascun membro viene sviluppata in modo sufficiente nell'articolo 7, paragrafo 2, inerente alla responsabilità degli Stati Membri (**emendamento 28**);

- articolo 4, paragrafo 6: le modalità di riconoscimento reciproco in materia di controllo devono essere specificate nel testo del regolamento stesso, e non nelle disposizioni della convenzione.

Il Vostro relatore propone pertanto di aggiungere un nuovo paragrafo all'articolo 1, paragrafo 3, a tale riguardo (si veda l'emendamento 16) (**emendamento 30**);

- il diritto applicabile al GECT deve essere quello che governa le **associazioni** nello Stato Membro interessato (**emendamento 31**);

- articolo 4, paragrafo 8: la convenzione dovrà essere altresì notificata al **Comitato delle regioni** (**emendamento 33**).

➤ **Il GECT fissa i suoi statuti (articolo 5 della proposta della Commissione) e si dota di propri organi (articolo 6 della proposta della Commissione)**; esso inoltre dispone sempre di un direttore. In compenso, la creazione di un'assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri o da altri organi è lasciata alla discrezione dei membri stessi.

- Il Vostro relatore afferma che gli statuti dovrebbero comprendere anche le disposizioni concernenti la **rappresentazione del GECT**, ivi compresa un'**assemblea costituita dai rappresentanti dei suoi membri** e un **comitato esecutivo (emendamento 34)**. A tale proposito, egli propone la soppressione dell'articolo 6 inerente agli organi del GECT e il loro inserimento nell'articolo relativo agli statuti (**emendamento 36**).

➤ **Il GECT viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE**. Da questo momento, la capacità giuridica del GECT è riconosciuta in ciascuno degli Stati Membri (**articolo 7 della proposta della Commissione**).

Il Vostro relatore stima che una volta che il GECT sia stato investito della **personalità giuridica**, secondo il diritto nazionale applicabile nello Stato Membro interessato, lo **statuto che istituisce il GECT** sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* (**emendamento 37**).

## PROCEDURA

|  |  |                    |           |
|--|--|--------------------|-----------|
| <b>Titolo</b>  | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera (GECT)   |                    |           |
| <b>Riferimenti</b>   | COM(2004)0496 – C6-0091/2004 – 2004/0168(COD)  |                    |           |
| <b>Base giuridica</b>  | art. 251, par. 2, e art. 159, par. 3, CE   |                    |           |
| <b>Base regolamentare</b>  | art. 51  |                    |           |
| <b>Presentazione della proposta al PE</b>  | 15.7.2004  |                    |           |
| <b>Commissione competente per il merito</b><br>Annuncio in Aula                    | REGI<br>17.11.2004   |                    |           |
| <b>Commissione(i) competente(i) per parere</b><br>Annuncio in Aula                 | BUDG<br>17.11.2004   | CONT<br>17.11.2004 |           |
| <b>Pareri non espressi</b><br>Decisione  | CONT<br>23.3.2005  | BUDG<br>31.1.2005  |           |
| <b>Cooperazione rafforzata</b><br>Annuncio in Aula                                 |  |                    |           |
| <b>Relatore(i)</b><br>Nomina   | Jan Olbrycht<br>6.10.2004  |                    |           |
| <b>Relatore(i) sostituito(i)</b>   |  |                    |           |
| <b>Procedura semplificata</b><br>Decisione   |  |                    |           |
| <b>Contestazione della base giuridica</b><br>Parere JURI                           |  |                    |           |
| <b>Modifica della dotazione finanziaria</b><br>Parere BUDG                         |  |                    |           |
| <b>Consultazione del Comitato economico e sociale europeo</b><br>Decisione in Aula |  |                    |           |
| <b>Consultazione del Comitato delle regioni</b><br>Decisione in Aula               |  |                    |           |
| <b>Esame in commissione</b>  | 7.10.2004  | 20.1.2005          | 21.4.2005 |
| <b>Approvazione</b>  | 16.6.2005  |                    |           |
| <b>Esito della votazione finale</b>  | favorevoli:  | 43                 |           |
|  | contrari:  | 1                  |           |
|  | astensioni:  | 3                  |           |
| <b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>                  | Alfonso Andria, Stavros Arnautakis, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Graham Booth, Bairbre de Brún, Giovanni Claudio Fava, Iratxe García Pérez, Eugenijus Gentvilas, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ambroise Guellec, Zita Gurmai, Konstantinos Hatzidakis, Mieczysław Edmund Janowski, Gisela Kallenbach, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Miroslav Mikolášik, Francesco Musotto, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, István Pálfi, Markus Pieper, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Bernard Poinant, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith, Grażyna Staniszevska, Catherine Stihler, Kyriacos Triantaphyllides, Vladimír Železný |                    |           |
| <b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>                        | Alfredo Antoniozzi, Inés Ayala Sender, Jan Březina, Simon Busuttil, Den Dover, Mojca Drčar Murko, Richard Falbr, Věra Flasarová, Louis Grech, Ewa Hedkvist Petersen, Mirosław Mariusz Piotrowski, Richard  |                    |           |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
|  | Seeber, Thomas Ulmer               |
| <b>Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b> | Sharon Margaret Bowles, Albert Deß |
| <b>Deposito – A6</b>   | 21.6.2005 A6-0206/2005             |
| <b>Osservazioni</b>  | ...                                |